

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

ECU — Unità di conto europea 1

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione 2

Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» 3

Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, relativa ad una notificazione (IV/29.971 — statuto GEMA) 5

Corte di giustizia

Sentenza della Corte (prima sezione), del 5 febbraio 1981, nella causa 50/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo): Jozsef Horvarth, Amburgo, contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas 6

Causa 17/81: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo — IV sezione — con ordinanza 31 ottobre 1980, nella causa ditta Pabst & Richarz KG contro Ufficio doganale principale (Hauptzollamt) Oldenburg, interveniente: Oberfinanzdirektion Hannover 7

Cancellazione dal ruolo della causa 813/79 8

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite 24/80 e 97/80 8

Cancellazione dal ruolo della causa 110/80 8

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*) — UNITÀ DI CONTO EUROPEA (†)

4 marzo 1981

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,6920	Dollaro USA	1,20133
Marco tedesco	2,54585	Franco svizzero	2,31976
Fiorino olandese	2,81194	Peseta spagnola	103,795
Sterlina inglese	0,542114	Corona svedese	5,55012
Corona danese	7,98581	Corona norvegese	6,48535
Franco francese	5,99341	Dollaro canadese	1,44267
Lira italiana	1228,96	Scudo portoghese	68,4755
Sterlina irlandese	0,695211	Scellino austriaco	18,0319
Dracma greca	61,7361	Marco finlandese	4,88699
		Yen giapponese	249,395

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

(†) Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 18 marzo 1975 e 30 dicembre 1977.

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

[stabiliti il 3 marzo 1981 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Bastia	1,946	Bordeaux	nessuna quotazione
Béziers	2,292	Nantes	2,745
Montpellier	2,283	Bari	1,555
Narbonne	2,292	Cagliari	nessuna quotazione
Nîmes	2,282	Chieti	1,537
Perpignan	2,297	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,693
Asti	1,801	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Firenze	1,641	Treviso	1,814
Lecce	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Pescara	1,598	Eraclea	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione (*)
Treviso	1,792	Prezzo rappresentativo	1,731
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione		
Eraclea	nessuna quotazione		
Patrasso	2,405		
Prezzo rappresentativo	2,108		
			ECU/hl
R II		A II	
Bastia	2,076	Rheinfalz (Oberhaardt)	72,15
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	71,95
Bari	1,987	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Barletta	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	72,11
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	1,727		
Eraclea	nessuna quotazione	A III	
Patrasso	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	79,95
Prezzo rappresentativo	1,979	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
	ECU/hl	Prezzo rappresentativo	79,95
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (*)		

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»

La Commissione, in vista dell'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 ⁽¹⁾, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva», comunica le informazioni seguenti:

1. Elenco provvisorio ⁽²⁾ degli organismi di controllo da esso autorizzati a procedere all'esame del materiale e/o a rilasciare i certificati di conformità e di controllo (articolo 14).

REGNO DEL BELGIO

- la Direction de Pâturages de l'Institut National des Industries Extractives (INIEX)
Rue Grande 60
7260 Pâturages

REGNO DI DANIMARCA

- Danmarks elektriske Materielkontrol (DEMKO)
Lyskær 8
2730 Herlev

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

- Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Bundesallee 100
3300 Braunschweig
- Berggewerkschaftliche Versuchsstrecke (BVS)
Beylingstraße 65
4600 Dortmund-Derne

REPUBBLICA ELLENICA

Dato non disponibile.

REPUBBLICA FRANCESE

- Centre d'Études et Recherches des Charbonnages de France (CERCHAR)
Laboratoire de Verneuil en Halatte
BP n° 27
60103 Creil
- Laboratoire central des industries électriques (LCIE)
33, avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses

IRLANDA

Dato non disponibile.

REPUBBLICA ITALIANA

- Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI)
Via Rubattino, 54
Milano

GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

Dato non disponibile.

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

- Health and Safety Executive
British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres
Harpur Hill
Buxton
Derbyshire SK 17 9 JN
- Health and Safety Executive Mining Certification Service (HSE (M))
Branch SP C2
Regina House
259/269 Old Marylebone Road
London NW1 5RR

2. Elenco dei destinatari della corrispondenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 5 (articolo 14).

REGNO DEL BELGIO

(articolo 8, paragrafo 1)

- la Direction de l'Énergie électrique de l'Administration de l'énergie au Ministère des Affaires économiques
Rue de Trèves 49-51
1040 Bruxelles

(articolo 9, paragrafo 2)

- la Direction de Pâturages de l'Institut National des Industries Extractives (INIEX)
Rue Grande 60
7260 Pâturages

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 45.

⁽²⁾ Situazione al 21. 10. 1980.

(articolo 9, paragrafo 5)

- la Direction de l'Energie électrique de l'Administration de l'Energie au Ministère des Affaires économiques
Rue de Trèves 49-51
1040 Bruxelles
- l'Administration des Mines au Ministère des Affaires économiques
Rue Montoyer 3
1040 Bruxelles
- l'Administration de la Sécurité du Travail au Ministère de l'Emploi et du Travail
Rue Belliard 53
1040 Bruxelles

REGNO DI DANIMARCA

(articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafi 2 e 5)

- Danmarks elektriske Materielkontrol (DEMKO)
Lyskær 8
2730 Herlev

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

(articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafi 2 e 5)

- Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Bundesallee 100
3300 Braunschweig

REPUBBLICA ELLENICA

Dato non disponibile.

REPUBBLICA FRANCESE

(articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 5)

Ministère de l'Industrie et de la Recherche
Direction des Mines
Service des techniques industrielles
97, rue de Grenelle
75007 Paris

(articolo 9, paragrafo 2)

- Ministère de l'Industrie et de la Recherche
Direction des Mines
Service des techniques industrielles
97, rue de Grenelle
75007 Paris
- Centre d'Études et Recherches des Charbonnages de France (CERCHAR)
Laboratoire de Verneuil en Halatte
BP n°27
60103 Creil

- Laboratoire central des industries électriques (LCIE)
33, avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses

IRLANDA

(articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafi 2 e 5)

The Industrial Inspectorate
Department of Labour
Davitt House, Mespil Road
Dublin 4

REPUBBLICA ITALIANA

(articolo 8, paragrafo 1)

- Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)
Viale Monza, 259
Milano

(articolo 9, paragrafo 2)

- Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI)
Via Rubattino, 54
Milano

GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

Dato non disponibile.

REGNO DEI PAESI BASSI

Dato non disponibile.

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

(articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafi 2 e 5)

- Health and Safety Executive
British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres
Harpur Hill
Buxton
Derbyshire SK 17 9JN
- Health and Safety Executive Mining Certification Service (HSE (M))
Branch SP C2
Regina House
259/269 Old Marylebone Road
London NW1 5RR

Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17⁽¹⁾, relativa ad una notificazione (IV/29.971 — statuto GEMA)

1. La Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), associazione a carattere economico di diritto tedesco con sede a Berlino, Germania, ha notificato in data 9 novembre 1979 alla Commissione, su formulario A/B, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 17, una modifica del proprio statuto.
2. GEMA provvede alla gestione fiduciaria dei diritti che i suoi membri (essenzialmente compositori, autori di testi ed editori) e terzi le trasferiscono, mediante contratti di cessione, ai fini della loro utilizzazione. La modifica dello statuto riguarda essenzialmente il punto seguente:

secondo il paragrafo 3 dello statuto, il contratto di cessione dei diritti a GEMA deve stipulare fra l'altro che l'avente diritto non può far partecipare direttamente o indirettamente ai propri introiti provenienti da diritti su opere musicali i firmatari dei contratti tipo di utilizzazione della «GEMA» o di altre società di sfruttamento di diritti musicali, onde evitare che, nell'utilizzazione del repertorio GEMA, essi diano, in maniera ingiustificata, la preferenza ad opere determinate dell'avente diritto.
3. La Commissione ha l'intenzione di adottare una decisione favorevole nei confronti della modifica dello statuto il cui contenuto essenziale è pubblicato più sopra. In via preventiva, essa invita tutti i terzi interessati a comunicare, menzionando il numero di riferimento IV/29.971, le loro eventuali osservazioni al riguardo all'indirizzo figurante in appresso entro il termine di un mese a decorrere dal giorno della presente pubblicazione:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
Direzione «intese, abusi di posizione dominante»
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles.

(¹) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 5 febbraio 1981

nella causa 50/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo):
Jozsef Horvath, Amburgo, contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (*)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 50/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra Jozsef Horvath di Amburgo, contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, e vertente sull'interpretazione delle disposizioni del trattato CECA relativa all'unione doganale, nonché dell'articolo 7 del trattato CEE, e, in subordine, sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148 del 28 giugno 1968, pag. 6), nonché del regolamento (CEE) n. 375/69 della Commissione, del 27 febbraio 1969, riguardante la dichiarazione dei dati relativi al valore in dogana delle merci (GU n. L 52 del 3 marzo 1969, pag. 1), del regolamento (CEE) n. 603/72 della Commissione, del 24 marzo 1972, riguardante l'acquirente da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana (GU n. L 72 del 25 marzo 1972, pag. 17) e del regolamento (CEE) n. 1343/75 della Commissione, del 26 maggio 1975, riguardante la fornitura di documenti per la determinazione del valore in dogana (GU n. L 137 del 28 maggio 1975, pag. 18), la Corte (prima sezione), composta dai signori: T. Koopmans, presidente di sezione; A. O'Keefe e G. Bosco, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; vice-cancelliere: J. A. Pompe, ha pronunziato, il 5 febbraio 1981, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'istituzione della tariffa doganale comune fa venir meno la competenza del singolo Stato membro ad applicare i dazi doganali agli stupefacenti importati di contrabbando e distrutti non appena scoperti, pur lasciandogli piena facoltà di reprimere penalmente i reati commessi, con tutte le relative conseguenze, pure in campo pecuniario.

(*) GU n. C 48 del 27. 2. 1980.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo — IV sezione — con ordinanza 31 ottobre 1980, nella causa ditta Pabst & Richarz KG contro Ufficio doganale principale (Hauptzollamt) Oldenburg; interveniente: Oberfinanzdirektion Hannover

(Causa 17/81)

Con ordinanza 31 ottobre 1980, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 3 febbraio 1981, nella causa ditta Pabst & Richarz KG, con sede in Elsfleth, contro Ufficio doganale principale (Hauptzollamt) Oldenburg, interveniente: Oberfinanzdirektion Hannover, il Finanzgericht di Amburgo — IV sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia della Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se l'articolo 95 del trattato CEE e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia e, rispettivamente, l'articolo 37 del trattato CEE vadano interpretati nel senso che debbasi valutare alla stregua di queste norme il provvedimento di uno Stato membro che, in occasione dell'aumento delle imposte sulle acquaviti e della concessione di aiuti a determinati produttori nazionali di acquaviti per le acquaviti già esistenti al momento del provvedimento summenzionato, ma non ancora tassate, preveda uno sgravio, da concedersi in sede di accertamento fiscale, ovvero se lo sgravio di cui trattasi vada valutato alla stregua delle disposizioni in materia di aiuti contenute negli articoli 92 e seguenti del trattato CEE;

2. per il caso in cui si applichino le disposizioni degli articoli 37 e/o 95 del trattato CEE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo di associazione:

se tali disposizioni vadano interpretate nel senso che esse attribuiscono, inoltre, all'importatore il diritto a che le acquaviti importate da altri Stati membri vengano esonerate dalle imposte di consumo nella stessa misura delle acquaviti nazionali in base a provvedimenti amministrativi di carattere generale, e ciò indipendentemente dal se il provvedimento di sgravio vada qualificato, secondo il diritto nazionale, come sovvenzione o come provvedimento equitativo in materia fiscale e dal se il provvedimento di sgravio sia legittimo o illegittimo secondo il diritto nazionale;

3. per il caso in cui si debbano applicare le disposizioni in materia di aiuti:

se il principio della parità di trattamento che, nel diritto comunitario, ha applicazione generale, attribuisca all'importatore della merce il diritto a che le acquaviti importate da altri Stati membri ottengano un'agevolazione dello stesso tipo di quella di cui beneficiano gli altri importatori, ovvero i produttori o commercianti nazionali di acquaviti.

Cancellazione dal ruolo della causa 813/79 (1)

Con ordinanza 21 gennaio 1981, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 813/79 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Gerechtshof di Arnhem): Dymo Industries Inc., con sede in Emeryville, California (USA) contro Etiketten Service BV, con sede in Arnhem.

(1) GU n. C 17 del 23. 1. 1980.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite 24/80 e 97/80 (1)

Con ordinanza 21 gennaio 1981, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite 24/80 e 97/80: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

(1) GU n. C 25 dell'1. 2. 1980 (causa 24/80). GU n. C 84 del 3. 4. 1980 (causa 97/80).

Cancellazione dal ruolo della causa 110/80 (1)

Con ordinanza 18 dicembre 1980, la Corte di giustizia delle Comunità europee (seconda sezione) ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 110/80: Luigi Landra contro Commissione delle Comunità europee.

(1) GU n. C 119 del 14. 5. 1980.
